C O M U N E D I P I A N O R O

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **50** del **28/11/2018**

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2019

Il giorno **28 novembre 2018** alle ore **20:00** nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Gabriele MINGHETTI	presente	Edis MASETTI	presente
Daniela MIGNOGNA	presente	Alan TEDESCHI	assente
Antonella BURZI	assente	Flavia CALZÀ	presente
Luca VITALI	assente	Laura Anna GIANCANE	presente
Marco ZUFFI	presente	Massimiliano LAGANÀ	assente
Doretta FABBRI	presente	Francesco Mattia RUBINI	assente
Francesca BENAZZI	presente	Matteo GATTI	assente
Gaetano MAGGIO	presente	Pier-Luigi ROCCA	presente
Stefania CAPPONI	presente		

Il Vicesegretario, **LUCA LENZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **DANIELA MIGNOGNA**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri ROCCA Pier-Luigi, FABBRI Doretta e MAGGIO Gaetano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni con la quale è stato stabilito che:

- a decorrere dal 01/01/2014 sia istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (Imu) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari);

- con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la Tasi:

  a) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'Isee;

  b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

- il Consiglio Comunale puo' determinare le aliquote per il tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- il Consiglio Comunale puo' ridurre l'aliquota base, previste all'1 per mille, fino all'azzeramento.

Considerato che le aliquote del tributo sui servizi indivisibile (Tasi) sono determinate per la copertura dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Evidenziato che il tributo, istituito a partire dall'01/01/2014, ha come base imponibile quella prevista per l'applicazione dell'imposta comunale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 22/12/2011;

Visto l'art.52 del D.Lgs. 15/03/1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate di enti locali;

Visto quanto stabilito dalla legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) e ss.mm., in materia di Tasi ed in particolare dall'art.1, comma 14, relativo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

In applicazione dell'art.1, comma 26, che al fine del contenimento del livello complessivo della pressione fiscale ha previsto la sospensione per gli anni 2016 e 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti;

Vista la legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), la quale ha previsto anche per il 2018 il mantenimento del blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la Tari;

Tenuto conto della proposta di legge di Bilancio 2019 approvata dal Consiglio dei Ministri nel mese di ottobre e trasmessa all'esame del Parlamento per la sua approvazione entro la fine dell'anno corrente, la quale dopo tre anni di blocco degli aumenti dei tributi locali, rimette alla libertà e facoltà degli enti locali la possibilità di incrementare le aliquote;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo comunale "Tasi" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 30/04/2014;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.33 del 29/11/2017 di approvazione delle aliquote Tasi per l'anno 2018;

Visto l'art.9-bis del Decreto-Legge n. 47 del 28/03/2014 convertito in legge 80/2014 che disciplina specificatamente gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo;

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2019 e rimangono invariate rispetto a quelle del 2018;

Udita l'illustrazione del sindaco, Gabriele Minghetti, la dichiarazione di voto contrario espressa dal consigliere Pier-Luigi Rocca (capogruppo *Movimento 5 Stelle Pianoro*) e le considerazioni e precisazioni conclusive dello stesso sindaco, come riportato nell'odierno verbale n. 48 e nella relativa registrazione audio digitale in atti conservata, in quanto la discussione del presente argomento (iscritto al punto n. 6 dell'odg) è accorpata per analogia, in conformità all'art. 8 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e con l'unanime consenso dei consiglieri, con la trattazione dei punti n. 4" *Determinazione aliquota addizionale comunale Irpef anno 2019 - Conferma*", n. 5 "*Determinazione aliquote Imposta municipale propria (IMU) anno 2019*", e n. 7 "*Approvazione tariffe e piano economico finanziario Tari 2019"*, per poi procedere in maniera distinta alle singole votazioni;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area interessata e dal Responsabile Finanziario;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 1 contrario (Rocca) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate di determinare per l'anno 2019 le seguenti aliquote:

1,0 per mille per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e loro pertinenze;

1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali (Il tributo è dovuto nella misura del 10% a carico dell'occupante e del 90% a carico del possessore/proprietario);

2,5 per mille relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

La Tasi non si applica

alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e ad essa equiparate dei soggetti passivi e loro pertinenze (esclusi A/1, A/8 e A/9).

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Si considerano equiparate all'abitazione principale:

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

- a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;

- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo n.28, comma 1, del D.Lgs. n.139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Di stabilire che il tributo Tasi per l'anno 2019 non viene altresì applicato a tutti gli altri immobili ed aree edificabili che rimangono soggetti, ove previsto, alla disciplina dell'IMU (a titolo di esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione);

2) Di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la Tasi è diretta, così come indicati nell'allegato A, prospetto che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2019.

Di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia.

3) Di inoltrare la presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in via telematica, tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art.52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: n. 10 voti favorevoli e n. 1 contrario (Rocca) si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato “A”

Comune di Pianoro
Città Metropolitana di Bologna

Elenco servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta per l’anno 2019

Servizio Indivisibile	Funzione	Servizio	Intervento 1 Personale	Inter.2+3 Acquisto beni e servizi	Altre Spese	Totale Spese
Pubblica Sicurezza e Vigilanza	3	1	289.700,00	23.400,00	34.200,00	347.300,00
Servizi di manutenzione stradale	8	1	104.365,00	37.000,00	180.000,00	321.365,00
Illuminazione pubblica	8	2	0,00	0,00	413.000,00	413.000,00
Servizi di manutenzione verde pubblico	9	6	30.000,00	280.000,00	20.000,00	330.000,00
Servizi Socio-Assistenziali	10	4	239.860,00	123.500,00	579.310,31	942.670,31
Sgombero Neve	8	1	21.000,00	160.000,00	20.000,00	201.000,00

Totale 2.555.335,31

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2019

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA PROPOSTA N. 49 DEL 24/10/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, parere: **FAVOREVOLE**	
	Pianoro, **13/11/2018**	IL DIRIGENTE DELL'AREA DIREZIONALE **Luca Lenzi**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**, parere: **FAVOREVOLE**	
	Pianoro, **13/11/2018**	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI **Luca Lenzi**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Daniela Mignogna

Il Vicesegretario
Luca Lenzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).